Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 20 del 25 gennaio 1989 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 25 gennaio 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 5

LEGGE 2 gennaio 1989, n. 11.

Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra la Repubblica italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, firmato a Firenze il 12 marzo 1986.

LEGGE 2 gennaio 1989, n. 12.

Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione fra la Repubblica italiana e l'Australia, firmato a Milano il 26 agosto 1985.

SOMMARIO

Per informazioni su trattati di cui è parte l'Italia rivolgersi al Ministero degli affari esteri — Servizio trattati — 00100 Roma - Telefono 06/3960050 (Comunicato del Ministero degli affari esteri - «Gazzetta Ufficiale» n. 329 del 1° dicembre 1980).

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 2 gennaio 1989, n. **11.**

Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra la Repubblica italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, firmato a Firenze il 12 marzo 1986.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattato di estradizione tra la Repubblica italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, firmato a Firenze il 12 marzo 1986.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 del trattato medesimo.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 gennaio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

TRATTATO DI ESTRADIZIONE
FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD

La Repubblica Italiana
e il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord;
desiderando concludere un nuovo trattato per la reciproca estradizione delle persone imputate o condannate per reati, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Le Parti Contraenti si impegnano ad estradarsi reciprocamente, nei casi ed alle condizioni specificate nel presente Trattato, qualunque persona che, essendo accusata o condannata per uno dei reati di cui all'art. 2, commesso nell'ambito della giurisdizione di una Parte, si trovi nel territorio dell'altra Parte.

ARTICOLO 2

1) L'estradizione sarà accordata per ogni reato che rientri in una delle seguenti descrizioni di reati, nella misura in cui, in base alle leggi di entrambe le Parti Contraenti, esso sia punibile con la carcerazione od altra forma di detenzione di un anno o superiore:

   i) Omicidio volontario, omicidio preterintenzionale o colposo.

   ii) Istigazione o aiuto al suicidio.

iii) Lesioni volontarie.

iv) Violenza carnale.

v) Atti di libidine violenti.

vi) Corruzione di minorenne.

vii) Incitamento, istigazione, favoreggiamento, sfruttamento della prostituzione.

viii) Aborto illegale.

ix) Sequestro di persona, in tutte le sue forme; atto; arresto illegale.

x) Sottrazione o abbandono di persone minori; maltrattamenti di minori.

xi) Reati previsti dalle leggi relative agli stupefacenti.

xii) Truffa; furto semplice e furto aggravato; rapina, estorsione, ricettazione.

xiii) Bancarotta semplice e fraudolenta.

xiv) Dichiarazioni false da parte di direttori di società o di altre persone esercitanti funzioni presso organi di società o nel loro interesse.

xv) Reati relativi alla fabbricazione, contraffazione o alterazione di monete, banconote e carte di pubblico credito e ogni altro reato relativo alla falsità in documenti o scritture private.

xvi) Corruzione, concussione.

xvii) Falsa testimonianza e subornazione di testimoni.

xviii) Incendio doloso.

xix) Danneggiamento.

xx) Disastro ferroviario e pericolo di disastro ferroviario.

xxi) Reati previsti dalle leggi relative alle armi da fuoco.

xxii) Reati previsti dalle leggi relative agli esplosivi.

xxiii) Affondamento o distruzione di nave in mare; violenze a bordo di nave in alto mare a scopo di omicidio o di gravi lesioni personali, ammutinamento da parte di due o più persone in alto mare.

xxiv) Pirateria marittima o aerea, secondo le norme del diritto internazionale.

xxv) Traffico di schiavi.

xxvi) Genocidio o concorso in genocidio o pubblica e diretta istigazione al genocidio.

xxvii) Cattura o controllo illecito di aeromobile.

xxviii) Favoreggiamento personale nel caso in cui il colpevole aiuti a sottrarsi alle ricerche delle autorità o all'arresto una persona imputata o indiziata di un reato per il quale possa essere concessa l'estradizione in base al presente Trattato e possa essere irrogata una pena detentiva di almeno cinque anni, secondo le leggi di entrambe le Parti contraenti.

xxix) Tentativo di commettere qualunque reato estradabile secondo il presente Trattato o concorso nel medesimo.

2) L'estradizione sarà altresì concessa per qualunque altro reato che, secondo le leggi di entrambe le Parti Contraenti:

a) sia punibile con la carcerazione o con altra forma di detenzione di un anno o superiore;

b) sia un reato per il quale l'estradizione può essere concessa.

3) L'estradizione sarà inoltre concessa per qualunque altro reato che, in base ad una convenzione internazionale di cui sia il Regno Unito che la Repubblica Italiana sono parti, le Parti Contraenti si siano impegnate ad includere come un reato estradabile in ogni trattato di estradizione da concludersi tra loro.

4) Qualora l'estradizione sia richiesta allo scopo di eseguire una condanna, il periodo di carcerazione o detenzione che rimane da scontare dovrà essere di almeno quattro mesi.

5) L'estradizione non sarà concessa per i reati previsti dalle leggi militari che non siano altrimenti contemplati dal diritto penale comune.

ARTICOLO 3

Se il reato per il quale è richiesta l'estradizione in base al presente trattato è punibile, secondo la legge della Parte richiedente, con la pena di morte, tale pena non sarà irrogata, o, se irrogata, non sarà eseguita.

ARTICOLO 4

1) Ciascuna Parte Contraente ha il diritto di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini.

2) Se l'estradizione non è concessa in applicazione del paragrafo 1) del presente Articolo, la Parte richiesta, su domanda della Parte richiedente, sottoporrà il caso, secondo la propria legge nazionale, alle Autorità competenti, al fine dell'instaurazione di un procedimento penale.

ARTICOLO 5

1) L'estradizione non sarà accordata se la persona richiesta, al momento della domanda, è già stata od è perseguita nel territorio della Parte richiesta per il reato per il quale l'estradizione è domandata.

2) Se nei confronti della persona richiesta è in corso un procedimento o se la stessa stia scontando una pena nel territorio della Parte richiesta per un qualsiasi altro reato, la sua estradizione sarà differita sino alla conclusione del processo ed all'avvenuta espiazione della pena inflittale.

ARTICOLO 6

L'estradizione non sarà accordata qualora, in base alla legge della Parte richiedente o della Parte richiesta, la azione penale nei confronti della persona richiesta, per il reato per il quale l'estradizione è domandata, non possa essere iniziata o proseguita per effetto della prescrizione o se la pena sia prescritta.

ARTICOLO 7

Una persona non sarà estradata:

a) se il reato per il quale l'estradizione è domandata è considerato dalla Parte richiesta come un reato di carattere politico; o

b) se la Parte richiesta ha fondati motivi per ritenere che la domanda di estradizione è stata in realtà avanzata allo scopo di giudicarla o punirla per un reato di carattere politico o comunque per ragioni di razza, religione, nazionalità od opinioni politiche; o

c) se la Parte richiesta ha fondati motivi per ritenere che la persona stessa potrebbe, se estradata, subire pregiudizio all'atto del suo processo per il reato per il quale l'estradizione è stata domandata, o essere punita o detenuta, o vedere limitata la sua libertà personale, per ragioni di razza, religione, nazionalità o opinioni politiche.

ARTICOLO 8

1) Fatte salve le disposizioni dell'articolo 18, la domanda di estradizione deve essere inoltrata per via diplomatica.

2) La domanda di estradizione deve essere accompagnata da:

a) una descrizione quanto più precisa possibile della persona richiesta e da ogni altra informazione utile a stabilirne l'identità e la nazionalità;

b) una descrizione particolareggiata del reato per cui l'estradizione è richiesta;

c) il testo delle disposizioni di legge, quando esistano, che prevedono tale reato, nonchè la menzione della pena che può essere inflitta e dei limiti di tempo entro i quali può essere esercitata l'azione penale o eseguita la pena;

d) una dichiarazione che attesti che, nell'ordinamento giuridico della Parte richiedente, il reato rientri tra quelli per i quali l'estradizione può essere concessa.

3) Se la domanda riguarda un imputato, essa sarà anche accompagnata da un mandato od ordine di cattura spiccato da un magistrato o altra autorità competente nel territorio della Parte richiedente e da documenti dai quali risultino indizi tali che, in base alla legge della parte richiesta, giustificherebbero il rinvio a giudizio se il reato fosse stato commesso sul territorio della Parte stessa.

4) Se la domanda si riferisce ad una persona già condannata, essa sarà anche accompagnata:

a) da estratto autentico della sentenza di condanna;

b) dall'attestazione della irrevocabilità della sentenza medesima, e da una dichiarazione concernente la durata della pena ancora da espiare.

ARTICOLO 9

1. In caso d'urgenza la persona richiesta può, conformemente alla legge della Parte richiesta, essere provvisoriamente arrestata su domanda delle competenti autorità della Parte richiedente. La richiesta di arresto provvisorio dovrà indicare l'intenzione di domandare l'estradizione della persona e contenere una dichiarazione dell'esistenza di un mandato di cattura o sentenza di condanna contro tale persona, ed ogni altra ulteriore informazione, ove esista, che sarebbe necessaria per giustificare l'emissione di un mandato di cattura se il reato fosse stato commesso, o la persona richiesta fosse stata condannata, nel territorio della Parte richiesta.

2. La richiesta di arresto provvisorio potrà essere inoltrata per via diplomatica o attraverso l'Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale (INTERPOL).

3. L'arresto provvisorio della persona richiesta avrà termine allo spirare di quaranta giorni dalla data del suo arresto qualora la domanda di estradizione non sia stata nel frattempo ricevuta. Tuttavia questa disposizione non impedisce un nuovo arresto o la estradizione di tale persona se la domanda di estradizione sarà ricevuta in seguito.

ARTICOLO 10

Se la Parte richiesta ritiene che la documentazione probatoria fornita o le informazioni ricevute non siano sufficienti per prendere una decisione in merito alla domanda, ulteriori prove o informazioni dovranno essere fornite entro il termine che tale Parte fisserà.

ARTICOLO 11

Le autorità della Parte richiesta ammetteranno come prove, in ogni procedimento estradizionale, le deposizioni giurate o le dichiarazioni raccolte nel territorio della Parte richiedente e qualsiasi mandato, qualsiasi copia di tali deposizioni, dichiarazioni o mandato, e qualsiasi estratto della sentenza di condanna che siano autenticati:

a) nel caso di mandato, con la firma, o nel caso di ogni altro documento originale, con la certificazione di un magistrato o altra competente autorità della Parte richiedente; o, nel caso di copie, con la certificazione che la copia è conforme all'originale, nonchè

b) col giuramento di testimoni o col sigillo ufficiale del Ministero competente della Parte richiedente,

o in ogni altro modo permesso dalle leggi della Parte richiesta.

ARTICOLO 12

Se l'estradizione di una persona è richiesta contemporaneamente da una delle Parti contraenti e da un altro o da altri Stati per lo stesso reato o per reati diversi, la Parte richiesta deciderà, conformemente alle proprie leggi, tenuto conto di tutte le circostanze, ivi comprese le disposizioni pertinenti contenute negli accordi esistenti fra la Parte richiesta e gli Stati richiedenti, della gravità relativa dei reati, del luogo in cui sono stati commessi, delle date rispettive delle domande, della nazionalità della persona richiesta e della possibilità di una successiva estradizione verso un altro Stato.

ARTICOLO 13

1. La Parte richiesta informerà la Parte richiedente della propria decisione in merito alla domanda di estradizione. In caso di rigetto parziale o totale, ne saranno fornite le motivazioni.

2. Se l'estradizione è concessa, la persona da estradare sarà avviata dalle autorità della Parte richiesta ad un luogo conveniente di partenza dal territorio di questa Parte, secondo le indicazioni della Parte richiedente.

3. Fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 4 del presente Articolo, se la persona richiesta non è stata presa in consegna alla data stabilita, essa sarà rilasciata dopo trenta giorni. La Parte richiesta può rifiutare la sua estradizione per il medesimo reato.

4. Se cause di forza maggiore impediscono ad una Parte contraente di consegnare o prendere in consegna la persona da estradare, essa ne darà notizia all'altra Parte. In tal caso, le due Parti concorderanno una nuova data per la consegna e si applicheranno le disposizioni del paragrafo 3 del presente Articolo.

ARTICOLO 14

1. La Parte richiesta, nella misura in cui la sua legge lo permette e a domanda della Parte richiedente, sequestra e consegna alla Parte richiedente le cose ed i beni:

a) che possono servire come prova del reato; o

b) che sono stati ottenuti come provento del reato e che, al momento dell'arresto della persona richiesta, si trovano in suo possesso o vengono successivamente scoperti.

2. Le cose ed i beni menzionati nel paragrafo 1 del presente articolo saranno consegnati anche se l'estradizione, essendo stata accordata, non può essere eseguita a cagione della morte o della fuga della persona richiesta.

3. Se le cose ed i beni in questione sono passibili di sequestro o confisca nel territorio della Parte richiesta, quest'ultima può, in relazione ad un procedimento giudiziario in corso, trattenerli temporaneamente o consegnarli a condizione che vengano restituiti.

4. Saranno fatti salvi i diritti della Parte richiesta o di terzi su dette cose o beni. Qualora tali diritti esistano, le dette cose ed i beni saranno restituiti alla Parte richiesta senza spese, il più presto possibile, dopo la fine del procedimento giudiziario.

ARTICOLO 15

1. Una persona estradata non potrà essere sottoposta a procedimento penale, condannata o detenuta allo scopo di eseguire una sentenza o misura detentiva per qualsiasi reato commesso prima della sua consegna che non sia quello per il quale è stata estradata nè essere soggetta ad altra restrizione della sua libertà personale eccetto nel caso in cui, avendo avuto la possibilità di lasciare il territorio della Parte alla quale sia stata consegnata, non lo abbia fatto entro quaranta giorni dal suo definitivo rilascio, oppure abbia fatto ritorno nel predetto territorio dopo averlo abbandonato.

2. Una persona non potrà essere riestradata verso un terzo Stato, eccetto nel caso in cui, avendo avuto la possibilità di lasciare il territorio della Parte alla quale sia stata consegnata, non lo abbia fatto entro quaranta giorni dalla data del suo definitivo rilascio, oppure abbia fatto ritorno nel predetto territorio dopo averlo abbandonato.

3. La Parte richiedente può, tuttavia, prendere tutte le misure necessarie per allontanare la persona dal proprio territorio, o tutte le misure necessarie, nell'ambito del proprio ordinamento giuridico, ivi incluso il procedimento in contumacia, per impedire gli effetti della prescrizione.

4. Qualora la descrizione del fatto addebitato subisca variazioni nel corso del procedimento, la persona estradata potrà essere processata o condannata solo nella misura in cui si dimostri che il fatto addebitato, secondo la nuova descrizione, configuri, nei suoi elementi costitutivi, un reato che avrebbe consentito l'estradizione.

ARTICOLO 16

1. Il Regno Unito, a richiesta, prenderà i provvedimenti necessari per la rappresentanza legale e l'assistenza della Repubblica Italiana in ogni procedimento instaurato a seguito di una richiesta di estradizione avanzata dalla Repubblica Italiana.

2. La Repubblica Italiana, con tutti i mezzi consentiti dal proprio ordinamento giuridico, consiglierà e assisterà il Regno Unito in ogni procedimento instaurato a seguito di una richiesta di estradizione avanzata dal Regno Unito.

3. Nel caso in cui la Parte richiedente provveda direttamente alla propria rappresentanza ed assistenza, essa prenderà a proprio carico ogni relativa spesa.

4. Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 3 del presente Articolo, le spese sostenute nel territorio della Parte richiesta a motivo dell'estradizione saranno a carico di detta Parte.

ARTICOLO 17

Nulla nel presente Trattato osta all'applicazione di qualsiasi convenzione internazionale che contenga disposizioni relative all'estradizione e della quale sia la Repubblica Italiana che il Regno Unito siano Parti.

ARTICOLO 18

1. Il presente Trattato si applicherà:

a) per il Regno Unito:

i) alla Gran Bretagna ed all'Irlanda del Nord, alle isole della Manica ed all'isola di Man;

ii) a qualunque altro territorio delle cui relazioni internazionali il Regno Unito abbia la responsabilità, ed al quale il Trattato sarà stato esteso mediante accordo tra le Parti contraenti contenuto in uno Scambio di Note;

b) alla Repubblica Italiana.

2. La richiesta di estradizione da parte della Repubblica Italiana di una persona che si trovi in uno dei territori a cui il presente Trattato sia stato esteso ai sensi del paragrafo 1, a), ii) del presente Articolo, può essere avanzata al Governatore od altra autorità competente di tale territorio, che potrà prendere direttamente la relativa decisione o deferire la questione al Governo del Regno Unito.

3. All'applicazione del presente Trattato ad ogni territorio, al quale ne sia stata decisa l'estensione ai sensi del paragrafo 1, a), ii) del presente Articolo, potrà essere posto termine da ciascuna delle Parti contraenti in ogni momento, mediante notifica per via diplomatica; in tal caso, il Trattato cesserà di avere effetto per tale territorio sei mesi dopo la ricezione della notifica.

ARTICOLO 19

1. Il presente Trattato sarà ratificato, e gli strumenti di ratifica saranno scambiati in Londra non appena possibile.

Esso entrerà in vigore tre mesi dopo la data dello scambio degli strumenti di ratifica.

2. Il presente Trattato si applicherà ad ogni reato contemplato nell'articolo 2, commesso prima o dopo la sua entrata in vigore; tuttavia, l'estradizione non sarà accordata per fatti commessi prima dell'entrata in vigore del presente Trattato che non fossero considerati reati, secondo le leggi di entrambe le Parti contraenti, all'epoca in cui furono perpetrati.
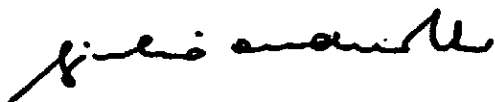
3. All'entrata in vigore del presente Trattato, il Trattato di estradizione sottoscritto a Roma il 5 febbraio 1873 cesserà di avere effetto tra il Regno Unito e la Repubblica Italiana.

4. Ciascuna delle Parti contraenti potrà denunciare il presente Trattato in ogni momento, dandone notifica all'altra Parte per via diplomatica e, in tal caso, il Trattato cesserà di avere effetto sei mesi dopo la ricezione della notifica.

In fede di che i sottoscritti, hanno firmato il presente Trattato:

Fatto in duplice copia a Firenze il 12 marzo 1986, in lingua inglese ed italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per la
Repubblica Italiana

Per il Regno Unito
di Gran Bretagna
ed Irlanda del Nord

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 599):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 10 novembre 1987.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 23 febbraio 1988, con pareri delle commissioni 1ª e 2ª.

Esaminato dalla 3ª commissione l'11 maggio 1988.

Esaminato in aula e approvato il 2 giugno 1988.

Camera dei deputati (atto n. 2823):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 14 giugno 1988, con pareri delle commissioni I, II e V.

Esaminato dalla III commissione il 6 ottobre 1988.

Relazione scritta presentata l'11 ottobre 1988 (atto n. 2823/*A* - relatore on. MARTINI).

Esaminato in aula il 12 dicembre 1988 e approvato il 13 dicembre 1988.

89G25

LEGGE 2 gennaio 1989, n. 12.

Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione fra la Repubblica italiana e l'Australia, firmato a Milano il 26 agosto 1985.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattato di estradizione fra la Repubblica italiana e l'Australia, firmato a Milano il 26 agosto 1985.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 22 del trattato stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 gennaio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

TRATTATO DI ESTRADIZIONE FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'AUSTRALIA

La Repubblica Italiana e l'Australia, desiderando rendere più efficace la collaborazione tra i due Paesi nella repressione dei reati, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1
Obbligo di estradare

Ciascuna Parte Contraente si impegna ad estradare all'altra, secondo le disposizioni del presente Trattato, le persone ricercate dalla Parte richiedente al fine di sottoporle a procedimento penale, ovvero di imporre o di eseguire una pena, per un reato per il quale sia ammessa l'estradizione.

Articolo 2
Reati per i quali è ammessa l'estradizione

1. Reati per i quali è ammessa l'estradizione sono tutti i reati che, al momento della richiesta di estradizione, sono punibili secondo le leggi di entrambe le Parti Contraenti con la pena detentiva o con altra pena restrittiva della libertà personale per un periodo di almeno un anno, ovvero con una pena più severa. Se la richiesta di estradizione riguarda una persona già condannata per uno dei suddetti reati, che sia ricercata per l'esecuzione di una condanna a pena detentiva o ad altra pena restrittiva della libertà personale, l'estradizione sarà concessa solo se di tale pena resta ancora da espiare un periodo di almeno 6 mesi.
2. Costituisce reato per il quale è ammessa l'estradizione anche il reato consistente nel tentativo di commettere, o nella partecipa-

zione alla commissione di uno dei reati indicati nel paragrafo 1 del presente articolo. Qualsiasi tipo di associazione per commettere reati indicati nel paragrafo 1 del presente articolo, quale prevista dalla legge italiana, e la "conspiracy" per commettere uno dei reati indicati nel paragrafo 1 del presente articolo, quale prevista dalla legge australiana, costituiscono egualmente reati per i quali è ammessa l'estradizione.

3. Non ha rilevanza il fatto che le leggi delle Parti Contraenti collochino le azioni o le omissioni che costituiscono il reato in categorie diverse di reato o denominino il reato con una diversa terminologia.
4. Nello stabilire se un reato è tale per le leggi di entrambe le Parti Contraenti, si tiene conto di tutte le azioni o le omissioni attribuite alla persona richiesta.

Articolo 3

Luogo di commissione del reato

Quando un reato sia stato commesso al di fuori del territorio della Parte richiedente, la Parte richiesta può concedere l'estradizione se la sua legge prevede la punibilità di tale reato o se la persona richiesta è un cittadino della Parte richiedente.

Articolo 4

Rifiuto dell'estradizione

L'estradizione non sarà concessa se:

a) il reato per il quale viene richiesta l'estradizione è considerato dalla Parte richiesta reato politico; o
b) la Parte richiesta ha seri motivi per ritenere che la richiesta di estradizione, motivata da un reato comune, sia stata presentata allo scopo di perseguire o punire una persona a causa della sua razza, della sua religione, della sua nazionalità o delle sue opinioni politiche oppure che la posizione della suddetta persona possa venire pregiudicata a causa di una qualsiasi di queste ragioni;

c) il reato per il quale viene richiesta l'estradizione costituisce reato per la legge militare e non è previsto dal diritto penale comune; o

d) nella Parte richiesta oppure in uno Stato terzo sia stata pronunciata una sentenza definitiva per il reato per il quale si chiede l'estradizione della persona; o

e) nei confronti della persona di cui è chiesta la consegna, l'azione penale o l'esecuzione della pena è prescritta per decorso del tempo secondo la legge della Parte richiedente o della Parte richiesta.

Articolo 5

Rifiuto discrezionale

L'estradizione può essere rifiutata se:

a) la persona richiesta è cittadino della Parte richiesta. Quando la Parte richiesta rifiuta di estradare un suo cittadino, deve se l'altra Parte lo domanda e la legge della Parte richiesta lo consente, sottomettere il caso alle autorità competenti al fine dell'instaurazione dei procedimenti necessari per perseguire quella persona per tutti i reati o per alcuno dei reati per i quali l'estradizione è stata richiesta; o

b) le autorità competenti della Parte richiesta hanno deciso di astenersi dal procedere nei confronti della persona richiesta per il reato per il quale sia stata richiesta l'estradizione ed in ordine al quale la Parte richiesta abbia giurisdizione; o

c) nel territorio della Parte richiesta sia in corso, nei confronti della persona di cui si chiede l'estradizione, un procedimento per il reato per il quale l'estradizione è domandata; o

d) il reato per cui si richiede l'estradizione è considerato, secondo la legge della Parte richiesta, commesso in tutto o in parte nel suo territorio.

Articolo 6

Pena capitale

Se il reato per il quale si richiede l'estradizione è punito

dalla legge della Parte richiedente con la pena di morte, e se per tale reato la pena di morte non è prevista dalla legge della Parte richiesta o non è di solito eseguita, l'estradizione può essere rifiutata, a meno che la Parte richiedente non dia assicurazioni, ritenute sufficienti dalla Parte richiesta, che la pena non verrà eseguita.

Articolo 7

Ritiro della richiesta

La Parte richiesta, qualora ritenga, considerata l'età, lo stato di salute ed altre circostanze individuali della persona richiesta, che l'estradizione non dovrebbe essere richiesta, può raccomandare alla Parte richiedente, indicandone i motivi, di ritirare la richiesta di estradizione.

Articolo 8

Rinvio della consegna

1. La Parte richiesta può posporre la consegna di una persona al fine di procedere nei suoi confronti, o di fargli scontare una pena per un reato diverso da quello costituito dall'azione od omissione in relazione alla quale è richiesta l'estradizione e la Parte richiesta, quando così differisce la consegna, deve informarne la Parte richiedente.
2. La Parte richiesta può, secondo la propria legge, consegnare temporaneamente la persona richiesta alla Parte richiedente alle condizioni da stabilirsi con un accordo reciproco frà le Parti.
3. Le previsioni del presente articolo non fanno venir meno l'obbligo della Parte richiesta di procedere rapidamente alla trattazione delle richieste formulate in base al presente Trattato.

Articolo 9

Estradizione consensuale

Se la persona richiesta acconsente, secondo la legge della Parte

richiesta, a che venga ordinata la suá consegna, tale persona può essere conseguentemente consegnata.

Articolo 10

Procedura di estradizione e documenti richiesti

1. La richiesta di estradizione dovrà essere fatta per iscritto e comunicata per via diplomatica.
2. La richiesta di estradizione dovrà essere accompagnata:

a) dal testo delle disposizioni di legge che prevedono il reato, delle disposizioni di legge relative alla prescrizione e di quelle che prevedono la pena che può essere inflitta per il reato;

b) da informazioni o da documentazione, dalle quali risulti che la persona di cui si chiede l'estradizione è la persona imputata di, o condannata per un reato per il quale è ammessa l'estradizione;

c) se si tratta di persona imputata, ovvero di persona condannata in sua assenza, dal mandato di arresto o copia del mandato di arresto della persona; dalla descrizione di ciascun reato per il quale si richiede l'estradizione e dalla descrizione delle azioni o delle omissioni che sono state imputate alla persona ricercata in relazione a ciascun reato;

d) se si tratta di persona condannata non in sua assenza, da documenti che forniscano la prova della sentenza di condanna pronunciata, della pena inflitta, del fatto che la sentenza sia immediatamente eseguibile e della parte della condanna non ancora eseguita; e

e) se si tratta di persona condannata non in sua assenza ma la pena non sia stata ancora inflitta, da documenti che forniscano la prova della sentenza di condanna e da una dichiarazione in cui si affermi che si intende infliggere una pena.

3. Ogni sentenza di condanna menzionata nel paragrafo 2 deve essere intesa come condanna definitiva dopo che sono stati esauriti i mezzi ordinari di impugnazione.
4. I documenti presentati a sostegno della richiesta di estradizione dovranno essere accompagnati da una traduzione nella lingua della Parte richiesta.

Articolo 11

Autenticazione

1. Tutti i documenti presentati a sostegno della richiesta di estradizione dovranno essere debitamente autenticati. Un documento che, in base all'articolo 10, accompagni una richiesta di estradizione sarà ammesso come prova, se debitamente autenticato, in qualsiasi procedimento di estradizione che si svolga nel territorio della Parte richiesta.
2. Un documento è ritenuto debitamente autenticato, ai fini di questo Trattato, se:

a) risulti firmato o certificato da un giudice, o da un magistrato o da un funzionario della, o nella Parte richiedente; e

b) risulti essere autenticato per mezzo di giuramento o asseverazione di un testimone, oppure vi è apposto un sigillo ufficiale o pubblico della Parte richiedente ovvero di un Ministero o di un funzionario del Governo della Parte richiedente.

Articolo 12

Informazioni aggiuntive

1. Se la Parte richiesta ritiene che la documentazione fornita a sostegno della richiesta non sia sufficiente, ai sensi del presente Trattato, per consentire la concessione dell'estradizione, questa Parte può richiedere che vengano fornite, entro un termine di tempo da essa stabilito, informazioni aggiuntive.
2. Se la persona di cui si richiede l'estradizione è stata arrestata e le informazioni aggiuntive fornite non sono sufficienti ai sensi del presente Trattato, o non vengano ricevute nel termine stabilito, la persona può essere messa in libertà. Ciò non precluderà alla Parte richiedente la possibilità di inoltrare una nuova richiesta di estradizione della persona.
3. Quando la persona è messa in libertà ai sensi del paragrafo 2, la Parte richiesta deve darne notizia non appena possibile alla Parte richiedente.

Articolo 13

Arresto provvisorio

1. In caso di urgenza ciascuna Parte Contraente può chiedere l'arresto provvisorio della persona richiesta. La domanda di arresto provvisorio dovrà essere inoltrata per via diplomatica o fra il Ministero di Grazia e Giustizia italiano ed il Dipartimento Federale della Giustizia australiano, nel qual caso ci si può valere dell'ausilio dell'Organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol). La domanda può essere trasmessa per posta o per telegrafo o con qualsiasi altro mezzo che consenta una registrazione per iscritto.
2. La domanda deve contenere la descrizione della persona richiesta, la dichiarazione che sarà chiesta l'estradizione, la attestazione dell'esistenza e l'indicazione degli elementi essenziali di un mandato di arresto o di una sentenza di condanna nei confronti della persona, la indicazione della punizione che può essere inflitta o che è stata inflitta per il reato e, su domanda della Parte richiesta, la sintetica descrizione delle azioni od omissioni addotte quali elementi costitutivi del reato.
3. Quando riceve la domanda suindicata, la Parte richiesta deve prendere le misure necessarie, secondo la sua legge, per assicurare l'arresto della persona richiesta e deve prontamente comunicare alla Parte richiedente il seguito dato alla domanda di quest'ultima.
4. Una persona arrestata in seguito a domanda di arresto provvisorio dovrà essere rimessa in libertà allo scadere di quarantacinque giorni dalla data del suo arresto se non sarà stata ricevuta una domanda per la sua estradizione corredata dai documenti specificati all'articolo 10.
5. Il rilascio di una persona ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo non impedirà il riarresto e l'instaurazione di un procedimento avente per oggetto l'estradizione della persona richiesta, se la domanda sarà successivamente ricevuta.

Articolo 14

Concorso di richieste

1. Se vengono ricevute richieste di estradizione della stessa persona da parte di due o più Stati, la Parte richiesta deciderà a quale di questi Stati dovrà essere estradata la persona e comunicherà la propria decisione alla Parte richiedente.
2. Nel decidere a quale Stato la persona deve essere estradata, la Parte richiesta terrà in considerazione tutte le circostanze rilevanti e, in particolare:

a) se le richieste si riferiscono a reati diversi, la gravità dei vari reati;

b) il tempo ed il luogo di commissione di ciascun reato;

c) le date delle richieste;

d) la nazionalità ed il luogo di residenza abituale della persona;e

e) la possibilità di una susseguente estradizione verso un altro Stato.

Articolo 15

Consegna

1. La Parte richiesta, non appena la decisione in merito alla richiesta è presa, deve comunicare tale decisione alla Parte richiedente tramite i canali diplomatici. I motivi di qualsiasi rifiuto, totale o parziale, devono essere forniti.
2. Quando l'estradizione è concessa, la Parte richiesta deve consegnare la persona da un punto di partenza nel proprio territorio conveniente per la Parte richiedente.
3. La Parte richiedente deve prendere in consegna la persona nel territorio della Parte richiesta entro un termine ragionevole fissato dalla Parte richiesta e, se la persona non viene presa in consegna da detto territorio entro tale termine, la Parte richiesta può rifiutare di estradare la persona per lo stesso reato.
4. Se cause di forza maggiore impediscono ad una delle Parti di osservare la data di consegna, quella Parte deve comunicarlo all'altra Parte. Le Parti contraenti concorderanno una nuova data di consegna e si applicheranno le previsioni del paragrafo 3 del presente articolo.

Articolo 16

Consegna di beni

1. Nei limiti consentiti dalla legge della Parte richiesta e salvi i diritti dei terzi, che dovranno essere debitamente rispettati, tutti i beni trovati nel territorio della Parte richiesta, che siano acquisiti come proventi del reato o che possano essere richiesti come prova, dovranno, se la Parte richiedente lo domanda, essere a questa consegnati se l'estradizione viene concessa.
2. I suddetti beni dovranno, se la Parte richiedente lo domanda, essere consegnati alla Parte richiedente anche se l'estradizione, pur essendo stata concessa, non può essere eseguita a causa della morte o della fuga della persona richiesta.
3. Se il bene di cui si tratta è passibile di sequestro o confisca sul territorio della Parte richiesta, la Parte richiesta può, in relazione a procedimenti in corso, trattenerlo temporaneamente presso di sé o consegnarlo a condizione che venga restituito senza spese.
4. Quando i diritti della Parte richiesta o di terzi lo esigono, qualsiasi bene consegnato in base al presente articolo dovrà essere restituito senza alcuna spesa alla Parte richiesta, se questa Parte lo domanda.

Articolo 17

Principio di specialità

1. Una persona estradata in base al presente Trattato non può essere processata, condannata o detenuta al fine dell'esecuzione di una sentenza, od essere altrimenti limitata nella sua libertà personale, nel territorio della Parte richiedente, per qualsiasi reato commesso prima della sua consegna che non sia il reato per il quale è stata concessa l'estradizione, salvo che:

a) la Parte richiesta vi acconsenta in base alla propria legge; ovvero

b) la persona estradata, avendo avuto la possibilità di lasciare il territorio della Parte richiedente, non l'abbia fatto entro quarantacinque giorni dal momento in cui è stata definitivamente messa in libertà con riguardo al reato per il quale è stata consegnata, oppure è ritornata nella Parte richiedente dopo averla lasciata.

2. Se la descrizione del reato imputato nel territorio della Parte richiedente viene modificata nel corso del procedimento, la persona estradata può essere processata o condannata soltanto se il reato nella sua nuova descrizione risulta essere nei suoi elementi costitutivi un reato che consentirebbe l'estradizione.
3. La domanda tendente ad ottenere il consenso a norma del presente articolo deve essere accompagnata dai pertinenti documenti indicati all'articolo 10, oltre che dal verbale di ogni dichiarazione fatta dalla persona estradata in ordine al reato di cui si tratta.

Articolo 18

Ri-estradazione verso uno Stato terzo

1. Salvo che nei casi previsti nell'articolo 17, paragrafo I (b), una persona estradata in base al presente Trattato non può essere consegnata ad alcuno Stato terzo per un reato commesso prima della sua consegna a meno che la Parte richiesta non acconsenta a tale consegna.
2. Prima di acconsentire ad una richiesta fatta ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, la Parte richiesta può richiedere la produzione dei documenti indicati all'articolo 10.

Articolo 19

Transito

1. Quando una persona debba essere estradata da uno Stato terzo ad una Parte Contraente attraverso il territorio dell'altra Parte Contraente, la Parte Contraente alla quale la persona deve essere estradata deve richiedere all'altra Parte Contraente di permettere il transito di quella persona attraverso il suo territorio.
2. Quando riceve la suddetta richiesta la Parte richiesta concederà quanto richiesto a meno che non sia convinta che ci siano motivi ragionevoli per rifiutarlo.

3. Il permesso di transito di una persona dovrà, nei limiti consentiti dalla legge della Parte richiesta, comprendere la custodia della persona durante il transito.
4. Quando una persona venga tenuta in custodia ai sensi del paragrafo 3, la Parte Contraente sul cui territorio la persona è custodita può decidere che la persona venga messa in libertà se il suo trasporto non viene continuato entro un tempo ragionevole.
5. La Parte Contraente alla quale la persona viene estradata dovrà rimborsare all'altra Parte Contraente qualsiasi spesa in cui quest'ultima Parte Contraente sia incorsa a causa del transito.

Articolo 20
Spese

1. La Parte richiedente non sarà tenuta a coprire i costi dei procedimenti instaurati nel territorio della Parte richiesta a seguito di una richiesta di estradizione.
2. La Parte richiesta si accollerà le spese derivanti, nel suo territorio, dall'esecuzione dell'arresto della persona di cui è stata richiesta l'estradizione, e dalla custodia della stessa fino al momento della sua consegna.
3. La Parte richiedente si accollerà le spese derivanti dal trasporto della persona dal territorio della Parte richiesta.

Articolo 21
Assistenza reciproca in materia penale

Salvo quanto previsto in qualsiasi ulteriore trattato stipulato fra di loro, le Parti Contraenti concordano di fornirsi reciprocamente, sulla base delle loro leggi nazionali, assistenza in materia penale, nella massima misura possibile, a fini di investigazione e di perseguimento di qualsiasi reato che ricada sotto la loro giurisdizione.

Articolo 22

Entrata in vigore e denuncia
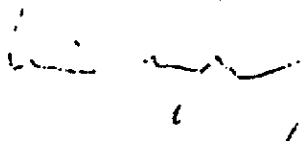
1. Questo Trattato entrerà in vigore trenta giorni dopo che le Parti Contraenti abbiano comunicato l'una all'altra che i requisiti costituzionali richiesti per l'entrata in vigore del presente Trattato sono stati soddisfatti. Il presente Trattato si applicherà anche alle richieste relative a reati commessi prima della sua entrata in vigore.
2. Il Trattato di Estradizione fra la Repubblica Italiana e l'Australia fatto a Canberra il ventotto di novembre millenovecentosettantatre cesserà di essere in vigore al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato.
3. Ciascuna delle due Parti Contraenti può denunciare il presente Trattato dandone notifica scritta in qualsiasi momento ed il Trattato cesserà di essere in vigore il centottantesimo giorno dopo il giorno in cui la notifica è stata data.

In fede di che i sottoscritti, essendo debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Trattato

Fatto a MILANO

il 26° giorno del mese agosto millenovecentottantacinque nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER LA REPUBBLICA ITALIANA

PER L'AUSTRALIA

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 600):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 10 novembre 1987.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 19 gennaio 1988, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 4 febbraio 1988.

Relazione scritta annunciata il 22 aprile 1988 (atto n. 600/*A* - relatore sen. FIORET).

Esaminato in aula e approvato il 28 aprile 1988.

Camera dei deputati (atto n. 2649):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 10 maggio 1988, con pareri delle commissioni I, II e V.

Esaminato dalla III commissione il 9 e 29 giugno 1988.

Relazione scritta annunciata il 6 dicembre 1988 (atto n. 2649/*A* - relatore on. SCALFARO).

Esaminato in aula il 12 dicembre 1988 e approvato il 13 dicembre 1988.

89G26

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(1651316) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.